

## CONTENZIOSO

---

### **Contributi: l'impugnazione del ruolo per vizi di merito va proposta contro l'Inps**

di Angelo Ginex



Le **Sezioni Unite** della Corte di Cassazione, con **sentenza n. 7514**, depositata ieri **8 marzo**, hanno sancito importanti principi in tema di **opposizione a cartella di pagamento relativa a contributi previdenziali**.

La vicenda in esame trae origine dalla proposizione di una **“impugnazione al buio”**, ovvero di un ricorso con il quale il contribuente assumeva di essere venuto a conoscenza, per mezzo di un **estratto di ruolo** rilasciato dall'agente della riscossione, di **un'iscrizione per crediti previdenziali portati da cartelle di pagamento mai notificate**. In particolare, questi **agiva in giudizio nei confronti del solo agente della riscossione** e chiedeva di accertare **l'infondatezza della pretesa creditoria**, essendo mancata la notifica delle cartelle, e comunque **l'intervenuta prescrizione** della stessa per decorso del termine di prescrizione quinquennale.

Il Tribunale adito, nella contumacia dell'agente della riscossione, dichiarava i **crediti inesigibili**, in parte perché **estinti per prescrizione** e in parte per **omessa notifica delle cartelle**. L'agente della riscossione proponeva appello, lamentando la **violazione del contraddittorio** in quanto il ricorrente, pur avendo **contestato il merito** della pretesa contributiva, aveva **omesso di chiamare in giudizio il titolare del diritto di credito**.

Così, la Corte d'Appello dichiarava la **nullità del giudizio di primo grado** per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Inps, rimettendo la causa dinanzi al primo giudice. Inoltre, questa rilevava che, quando viene proposta **un'opposizione a ruolo** riguardante il **merito della pretesa impositiva**, la **legittimazione** spetta al **titolare del credito**. Da ultimo, precisava che nella specie ricorre **un'ipotesi di litisconsorzio** non rilevato dal giudice di primo grado.

Pertanto, il contribuente proponeva **ricorso in Cassazione** denunciando la **violazione di legge**

in relazione all'[articolo 100 c.p.c.](#) e all'[articolo 19 D.Lgs. 112/1999](#), in quanto il giudice di appello avrebbe **errato nel non riconoscere la legittimazione esclusiva dell'agente della riscossione** con riferimento agli atti successivi alla formazione del ruolo e alla prescrizione maturata successivamente alla trasmissione a ruolo.

Ebbene, la Corte di Cassazione, precisato che **l'opposizione all'esecuzione** ha natura di **azione di accertamento negativo del credito**, con ordinanza interlocutoria ha sollecitato l'intervento delle Sezioni Unite al fine di individuare i **soggetti legittimati a contraddire** in caso di **impugnazione del ruolo** che investa il **merito della pretesa contributiva**, verificando altresì l'eventuale sussistenza di un **litisconsorzio necessario** tra ente impositore e soggetto esattore.

Innanzitutto, le Sezioni Unite hanno osservato che le **soluzioni** sulla **legittimazione passiva** concorrente e disgiunta tra ente impositore e agente della riscossione, in forza della disposizione contenuta nell'[articolo 39 D.lgs. 112/1999](#), offerte dalla **giurisprudenza tributaria**, **non risultano applicabili alle fattispecie come quelle in esame**. E ciò sulla base della considerazione per la quale il citato decreto, come già rilevato dalle stesse Sezioni Unite, è rivolto principalmente alla **riscossione dei tributi**.

Con specifico riferimento al **processo di opposizione all'iscrizione a ruolo di crediti previdenziali**, invece, così come evidenziato dalle Sezioni Unite, sulla base delle modifiche intervenute all'[articolo 24 D.Lgs. 46/1999](#), la **legittimazione** spetta all'**ente impositore** e, inoltre, deve escludersi che tale disposizione sia stata implicitamente superata dal citato **articolo 39**.

Quindi le Sezioni Unite, a composizione del contrasto esistente in materia previdenziale, hanno affermato che nel caso delle **opposizioni a cartella di pagamento relativa a contributi previdenziali** e delle **opposizioni concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva, la legittimazione passiva spetta all'ente impositore** ai sensi dell'[articolo 24 D.Lgs. 46/1999](#).

Per quanto concerne poi la ricorrenza di un'ipotesi di **litisconsorzio necessario**, le Sezioni Unite hanno **escluso tale ipotesi** sottolineando che nel caso delle opposizioni indicate, **non** ricorre l'esigenza perseguita dall'istituto del litisconsorzio necessario, ovvero tutelare **l'integrità del contraddittorio** ed evitare una **sentenza inutile** in quanto inidonea a definire il rapporto tra le parti in giudizio.

E ciò per il fatto che **l'eventuale annullamento della cartella di pagamento per vizi sostanziali, produce comunque effetti "ultra partes" verso l'esattore**, in quanto soggetto incaricato dal creditore e autorizzato a ricevere il pagamento ex [articolo 1188 cod.civ.](#) Quindi, la **sentenza** deve ritenersi **utiliter data** anche **senza** la necessità della **partecipazione dell'agente della riscossione** al giudizio.

Sulla base di quanto sopra, pertanto, la Corte di Cassazione ha **cassato senza rinvio** la

pronuncia impugnata, dal momento che **la causa non poteva essere proposta**, essendo stata constatata la **carezza di legittimazione** a contraddire **in capo all'agente della riscossione** convenuto in giudizio.